Cassazione civile sez. I, 13/12/2021, n.39531

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 13 febbraio 2019, il Tribunale di Rovereto ha accolto la domanda di accesso alla documentazione e ai dati relativi alla posizione di previdenza complementare ed ai beneficiari del Fondo Pensione Previndai n. 166677.1, già intestato al marito della richiedente, ordinando allâ??ente Previndai, Fondo di previdenza a capitalizzazione per i dirigenti di aziende industriali, di consentire alla ricorrente di accedere a tutti i dati relativi e di consegnarne copia.

Il giudice del merito ha rilevato come la domanda fosse motivata dallâ??avere la ricorrente appreso la circostanza che il marito, in condizioni di salute già gravemente compromesse, aveva provveduto alla sostituzione dei beneficiari, indicando altri soggetti al posto della medesima e della figlia M.M., onde lâ??intenzione di promuovere un giudizio di riduzione per lesione di legittima o lâ??azione di annullamento ex art. 428 c.c., anche per conto della minore, per la quale la ricorrente ha accettato lâ??eredità con beneficio di inventario previa autorizzazione del giudice tutelare. Il tribunale ha reputato la domanda fondata, posto che il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24 contempla la necessità di difesa in giudizio, tutelando tale interesse come giuridicamente prevalente.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dal Fondo di previdenza, sulla base di due motivi.

Non svolgono difese gli intimati, sig.ra B. ed il Garante per la protezione dei dati personali.

La parte ricorrente ha depositato, altresì, la memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. â?? Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 9 e 24 nonché del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 14, comma 3, sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari, per avere il giudice del merito mancato di applicare lâ??art. 9 cit. (ora art. 2-terdecies), il quale prevede lâ??ostensione dei soli â??dati personali concernenti persone deceduteâ?•, ma non di terze persone.

Il principio, valido per le polizze assicurative sulla vita, deve estendersi ai fondi pensione complementari D.Lgs. n. 252 del 2005, ex art. 14, comma 3, avendo anche la Commissione di vigilanza sui fondi pensione chiarito, negli orientamenti del 15 luglio 2008, che il beneficiario acquista il diritto iure proprio.

Al contrario, il D.Lgs. n. 156 del 2003, art. 24 va inteso in senso restrittivo, atteso che pone unâ??eccezione al diritto alla riservatezza; né lâ??accesso ai dati può essere esercitato in via esplorativa, in mancanza di un giudizio già intrapreso.

In ogni caso, le azioni preannunziate non sono fondate, dato che la posizione previdenziale accantonata non rientra nellâ??asse ereditario e lâ??azione di annullamento per incapacità del disponente presuppone un grave pregiudizio per lâ??autore, nella specie assente.

Infine, il Fondo Previndai ha natura di associazione privata, per la quale non valgono le norme sul procedimento amministrativo in tema di accesso agli atti.

- 1.2. â?? Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la falsa applicazione del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 14, comma 3, oltre alla â??omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizioâ?•, ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo il tribunale valutato lâ??eccezione assorbente, secondo cui la ricorrente Ã" priva della qualità di erede in forza del testamento olografo, che ha istituito unica erede M.L.: invero, il D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 14, comma 3, stabilisce che lâ??intera posizione individuale sia riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, posizioni assenti in capo alla ricorrente.
 - 2. â?? I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto pongono questioni interpretative connesse, sono infondati.
- 2.1. â?? Gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei â??fondi pensioneâ?• costituiscono una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, attesa la loro causa o finalità riconducibile al genus previdenziale, vuoi con riferimento alla primigenia fase di accumulo della provvista monetaria, vuoi con riferimento alla successiva fase di erogazione della prestazione pecuniaria (cfr. Cass., sez. un., 20 marzo 2018, n. 6928; per la Cassazione penale, cfr. Cass. pen., sez. III, 28 febbraio 2020, n. 13660).

Ed Ã" stato rilevato che il sistema pensionistico si divide in due grandi settori, la previdenza obbligatoria e quella complementare, questâ??ultima progressivamente affiancatasi a quella obbligatoria: i sistemi pensionistici si diversificano in ragione dei meccanismi di gestione delle risorse, distinguendosi in sistemi â??a ripartizioneâ?• e â??a capitalizzazioneâ?•; la riforma organica del sistema della previdenza complementare fu realizzata con il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (Cass., sez. un., 14 gennaio 2015, n. 477).

Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 24, comma 3, Disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che, in caso di morte dellà??aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, â??lâ??intera posizione individuale maturata Ã" riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali, viene devoluta a finalitÃ

sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari collettive, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensioneâ?•.

La legge, dunque, ha espressamente disciplinato quali siano i soggetti, a seconda delle diverse evenienze, titolari della posizione della??aderente al fondo.

In tale ambito, una tutela particolarmente intensa \tilde{A} " assicurata al titolare della posizione individuale, il quale ha facolt \tilde{A} di designare i soggetti beneficiari, anche diversi dagli eredi.

- 2.2. â?? Ciò posto, reputa il Collegio che il richiamo al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 9 sia inconferente nel caso in esame.
- 2.2.1. â?? Prevede il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 9, comma 3, nella versione in vigore allâ??epoca dei fatti della controversia, che â??i diritti di cui allâ??art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dellâ??interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezioneâ?•.

A sua volta, lâ??art. 7, ratione temporis applicabile, menziona i â??diritti dellâ??interessatoâ?•, quali i diritti di accesso, di conferma, di comunicazione in forma intelligibile, di ogni dato sul titolare, nonché lâ??aggiornamento dei dati, la loro rettificazione, integrazione o cancellazione, ed il diritto di opporsi al trattamento, per motivi legittimi; mentre lâ??art. 8 precisa che i diritti, di cui allâ??articolo precedente, sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale Ã" fornito idoneo riscontro senza ritardo.

Analogamente, il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 2-terdecies inserito dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, art. 2, comma 1, lett. f, prevede: â??Diritti riguardanti le persone decedute. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dellâ??interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezioneâ?• (comma 1), mentre â??(in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per lâ??esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dellâ??interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessiâ?• (comma 5).

Gli artt. da 15 a 22 reg. concernono i diritto di accesso (con riguardo alle finalità del trattamento, alle categorie di dati, ai destinatari ecc.); il diritto di rettifica, di cancellazione o di limitazione del trattamento; il diritto alla portabilità dei dati; il diritto di opposizione; il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

2.2.2. â?? Orbene, non era quello previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 9 tuttavia, il diritto invocato dalla ricorrente innanzi al Tribunale.

La stessa, invero, non ha chiesto i dati personali del de cuius, ma i dati di terzi soggetti, invocando lâ??esigenza di intraprendere una controversia giudiziale di natura ereditaria o di annullamento degli atti dispositivi del de cuius per incapacità naturale.

Onde la norma costituita dallâ??art. 9 citato â?? il quale regolamenta i dati personali del defunto ed i correlati diritti di rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e $\cos \tilde{A} \neg via \ \hat{a}$?? viene inappropriatamente evocata.

2.3. â?? La norma di riferimento Ã" il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24 correttamente considerato dal Tribunale.

Non si ignora, al riguardo, il precedente, citato anche dalla ricorrente (Cass. 8 settembre 2015, n. 17790), che ha negato agli eredi il diritto di accesso ai dati identificativi di terze persone, quali i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius, avendo ritenuto in quel caso il giudice del merito, accogliendo la tesi del ricorrente, applicabile il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 9 che la S.C. ha interpretato nel senso che tale disposizione concerne solo i dati del de cuius medesimo.

Non vi Ã" dubbio che tale interpretazione sia corretta, riferendosi la norma ai dati del dante causa.

Ma, come palesa la vicenda oggi esaminata, qui non era questione dei dati relativi al dante causa, della rettifica o cancellazione di essi, o di altro diritto a tutela del medesimo: si tratta, invece, di una domanda di accesso a dati di terzi, a fini di difesa giudiziaria.

2.4. â?? Lâ??indagine, pertanto, si riduce alla corretta interpretazione della disposizione di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24.

Prevedeva il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24 (sino alla sua abrogazione, avvenuta ad opera del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, art. 27, comma 1, lett. a, n. 2) gli specifici â??casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consensoâ?•.

Fra di essi, lâ??art. 24, comma 1, lett. f) contempla lâ??esigenza di â??far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimentoâ?•.

Questa Corte ha avuto gi \tilde{A} occasione di precisare che lâ??art. 24 cit. esclude che occorra il consenso dellâ??interessato, allorch \tilde{A} © il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio, pur se tali dati non riguardino una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita: unica condizione richiesta, invero, \tilde{A} " che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalit \tilde{A} e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, in

quanto, cioÃ", la produzione sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalitÃ, con utilizzo dei dati esclusivamente nei limiti di quanto necessario al legittimo ed equilibrato esercizio della propria difesa (cfr. Cass. 3 aprile 2014, n. 7783, non mass.; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 luglio 2013, n. 17204; Cass. 11 luglio 2013, n. 17203).

Dunque, il trattamento dei dati Ã" ammesso ai fini della tutela giudiziaria dei propri diritti, D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 24, lett. f).

2.5. â?? Al riguardo, i precedenti di questa Corte hanno concorso a delineare un principio generale, ricavabile dal diritto positivo e volto a favorire la tutela del diritto alla difesa, di cui allâ??art. 24 Cost.

Detto principio generale deriva, invero: dallâ??art. 51 c.p., riguardante lâ??esimente dellâ??esercizio di un diritto; dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 93 e 94 legge sul diritto dâ??autore, secondo cui la corrispondenza, allorché abbia carattere confidenziale o si riferisca alla intimità della vita privata, può essere divulgata senza autorizzazione, quando la conoscenza dello scritto sia richiesta ai fini di un giudizio civile o penale; dalle specifiche norme del codice dei dati personali, fra cui proprio il D.Lgs. n. 196 del 2004, art. 24 (Cass. 20 settembre 2013, n. 21612).

Eâ??, pertanto, individuabile il principio, secondo cui lâ??interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere, a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, e dallâ??ordinamento configurati come prevalenti nel necessario bilanciamento operato, fra i quali lâ??interesse, ove autentico e non surrettizio, allâ??esercizio del diritto di difesa in giudizio.

2.6. â?? Neâ?? il diritto alla difesa giudiziale, anche mediante la conoscenza dei dati a ci \tilde{A}^2 strettamente necessari, previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24, comma 1, lett. f), pu \tilde{A}^2 essere interpretato in senso restrittivo, correlato cio \tilde{A} " al solo titolare dei dati soggetti a trattamento: al contrario, anche altri soggetti possono formulare la richiesta di accesso ai dati, sempre se portatori di un interesse tutelabile in sede giudiziaria e per la cui realizzazione sia indispensabile conoscere i dati personali richiesti (cfr. Cass. 3 aprile 2014, n. 7783).

Si noti che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4 â??dato personaleâ?• oggetto di tutela Ã" qualunque informazione, relativa a â??persona fisica, giuridica, ente o associazioneâ?•, che siano â??identificati o identificabiliâ?•, anche â??indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazioneâ?•: ed in tale nozione sono riconducibili i dati dei singoli beneficiari di una polizza o di un fondo di previdenza complementare, raccolti ed utilizzati per le finalità del Fondo pensione.

2.7. â?? Non ha pregio la pretesa di ritenere che condizione della domanda di ostensione dei dati, ai fini di tutela giudiziaria D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 24 sia lâ??attuale e preventiva pendenza di un processo, in quanto altrimenti si tratterebbe di domanda â??esplorativaâ?•.

Al contrario, un attuale giudizio gi \tilde{A} intrapreso, al momento della istanza di comunicazione dei dati, non \tilde{A} " requisito indefettibile della stessa.

Si Ã" già affermato, al riguardo, che la pertinenza dei dati â?? in quel caso, della produzione documentale di una parte â?? rispetto alla sua tesi difensiva va verificata nei suoi termini astratti e con riguardo alla sua oggettiva inerenza alla finalità di addurre elementi atti a sostenerla, e non alla sua concreta idoneità a provare la tesi stessa o avendo riguardo alla ammissibilità e rilevanza dello specifico mezzo istruttorio (cfr. Cass. 20 settembre 2013, n. 21612). Invero, il diritto di difesa in giudizio â?? nel bilanciamento degli interessi in gioco operato ex ante dal legislatore con norma positiva univoca â?? prevale sul diritto alla riservatezza del soggetto, i cui dati siano resi necessari dalla necessità della tutela giudiziale dei propri diritti.

Tale principio va completato, nel senso che neppure occorre la previa pendenza di un procedimento in cui sia parte il soggetto che lâ??accesso ai dati abbia richiesto.

2.8. â?? In una lettura complessiva del sistema, una conferma delle esposte conclusioni si trova nella recente riforma della materia.

Il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 2-terdecies, comma 5 introdotto dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, art. 2, comma 1, lett. f), ha espressamente affermato, in tema di diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, che essi possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dellà??interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, salvo che (limitatamente allà??offerta diretta di servizi della società dellà??informazione) là??interessato lo abbia espressamente vietato con dichiarazione scritta: ma, â??(fin ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per là??esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dellà??interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessiâ?•.

2.9. â?? Il giudice, che sia stato adito ai sensi dellâ??art. 152 D.Lgs. cit., a fronte del rifiuto di ostensione, non ha il potere-dovere di provvedere ad una valutazione preventiva in ordine alla fondatezza dellâ??azione che il richiedente intenda intraprendere: onde, al riguardo, si palesa ultroneo il riferimento, operato dallâ??odierno ricorrente, alla non esperibilità o infondatezza delle azioni prospettate dalla intimata ex art. 428 c.c. e art. 553 c.c. e ss..

Il solo controllo â??in negativoâ?•, demandato al giudice del merito, sta nel verificare che non si tratti di unâ??istanza del tutto pretestuosa, come allorché il richiedente non vanti, neppure in astratto, una posizione di diritto soggettivo sostanziale, che si ricolleghi allâ??esigenza di conoscenza dei dati per farlo valere.

Onde, a fronte di una pretesa come quella in esame, al giudice del merito compete solo di accertarne e riscontrarne la plausibilit \tilde{A} , in quanto essa non si presenti ictu oculi come manifestamente pretestuosa e gi \tilde{A} astrattamente improponibile o inammissibile.

Ogni questione di merito, relativa alla fondatezza in concreto delle domande, oggetto delle cause giudiziarie prospettate dal richiedente lâ??ostensione dei dati, va invece riservata al giudice del processo.

Ne deriva che non Ã" dovuto, da parte del giudice adito D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152 né lâ??accertamento della effettiva qualità di erede in capo al ricorrente (cfr. Cass. 19 luglio 2019, n. 19571, che, in tema di previdenza complementare, nel caso di decesso dellâ??aderente in epoca antecedente alla maturazione del diritto alla prestazione, ha ritenuto il diritto di riscatto riconosciuto dal D.Lgs. n. 289 del 2005, art. 14, comma 3, sorto direttamente in capo agli eredi in virtù della previsione di legge: onde occorre, appunto, accertare quali soggetti siano divenuti eredi con lâ??accettazione della ereditÃ), né lo stabilire se il beneficiario designato abbia acquistato un diritto proprio neppure entrato nel patrimonio ereditario (come hanno ora ritenuto avvenire in caso di assicurazione in favore del terzo che devolva lâ??indennizzo ai legittimi eredi: Cass., sez. un., 30 aprile 2021, n. 11421; v. giÃ, in tema di contratto di assicurazione, Cass. 15 ottobre 2018, n. 25635).

3. â?? In conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto:

â??Eâ?? legittima lâ??ostensione dei dati del beneficiario della posizione previdenziale di un fondo pensione, allorché il richiedente alleghi lâ??interesse, concreto e non pretestuoso, ad intraprendere un giudizio nei confronti del soggetto in tal modo designato dallâ??aderente al fondo, come allorché la richiesta provenga dal legittimario del de cuiusâ?•.

4. â?? Nulla sulle spese di lite, non svolgendo difese gli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

DÃ atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti dellâ??obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2021.

Campi meta

Massima : \tilde{A} ? legittimo l'accesso ai dati di un terzo, senza il consenso dell'interessato, se necessario a far valere \tilde{A} un diritto in giudizio, purch \tilde{A} \odot : a) il trattamento avvenga esclusivamente per tali finalit \tilde{A} e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento e b) riguardi esclusivamente i dati pertinenti alla tesi difensiva. Supporto Alla Lettura :

PRIVACY

Il diritto alla protezione dei dati personali Ã" un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 8). Oggi Ã" tutelato, in particolare, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica. Interessato \tilde{A} " la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali. Titolare Ã" la persona fisica, l'autorità pubblica, l'impresa, l'ente pubblico o privato, l'associazione, ecc., che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalitA del trattamento. Responsabile (esterno) \tilde{A} " la persona fisica o giuridica alla quale il titolare richiede di eseguire per suo conto specifici e definiti compiti di gestione e controllo per suo conto del trattamento dei dati (articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del Regolamento UE 2016/679). Organismo di tutela Ã" rappresentato dal Garante della privacy. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, noto anche come Garante della privacy, Ã" un'autorità amministrativa indipendente italiana istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, per assicurare la tutela dei diritti e delle libertÃ fondamentali e il rispetto della dignitA nel trattamento dei dati personali.